

Identificativo Atto n. 29

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI

ULTERIORE PROROGA DEL SISTEMA DI TURNAZIONE PER L'ANNO 2010 DEI TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI.

## **IL DIRIGENTE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI**

**VISTA** la legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che all'art. 3 comma 1 riformula l'art. 117 della Costituzione ridefinendo la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni;

**VISTA** la legge 5 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001" che, all'art. 1 comma 3, dispone che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitino la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

**VISTA** la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" che attribuisce a Regione Lombardia la competenza a determinare i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale del 21.10.2009 n. VIII/10359 che all'art. 3 prevede la suddivisione in otto gruppi su base provinciale degli impianti stradali;

**VISTO** il decreto del dirigente della struttura "Rete distributiva carburanti" n. 14456 del 24 dicembre 2009 che proroga il previgente sistema di turnazione degli impianti stradali fino al 31 marzo 2010;

**RITENUTO** opportuno di dover uniformare su tutto il territorio regionale i turni di servizio della domenica e dei giorni festivi nonché i turni di sospensione dell'esercizio degli impianti per ferie;

**VERIFICATO** che le motivazioni che hanno determinato la proroga del previgente sistema di turnazione non sono state rimosse e vi è necessità di altro bimestre al fine di dare attuazione alla ripartizione su otto gruppi degli impianti su base provinciale.

**CONSIDERATO** il parere favorevole espresso dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalla Consulta Regionale dei Carburanti;

**CONSIDERATE** le richieste di chiarimento avanzate da comuni della Lombardia, dalle organizzazioni sindacali dei gestori in tema di applicazione dell'orario di servizio del sabato pomeriggio e dei turni;

**RITENUTO OPPORTUNO** provvedere a fornire una interpretazione circa l'applicazione dell'art. 2 dell'allegato alla d.g.r. n. VIII/10359 riguardante l'orario di servizio e dei turni di servizio nei comuni ad interesse turistico e aeroportuale;

## **DECRETA**

1. di prorogare fino al 30 giugno 2010 l'attuale sistema di turnazione del calendario dei turni di servizio della domenica e dei giorni festivi, valevole per tutto il territorio regionale degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
2. di posticipare l'entrata in vigore del nuovo sistema di turnazione al 1 luglio 2010 che verrà reso disponibile da Regione Lombardia entro il 31 maggio 2010;
3. di approvare l'allegato A), parte integrante del presente decreto, contenente le indicazioni di chiarimento richieste in tema di applicazione dell'orario e dei turni di servizio;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.commercio.regione.lombardia.it>

Il Dirigente della U.O. Commercio Interno,  
Reti distributive e Mercati  
(Enrico Capitanio)

All. A)

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI  
UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

**Indicazioni di chiarimento in tema di applicazione dell'orario di servizio del sabato pomeriggio e dei turni di servizio**

**Orario di servizio diurno**

In base a quanto previsto dall'art.2 della deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/10359 del 21 ottobre 2009, gli impianti stradali garantiscono il servizio di apertura settimanale per una durata minima di 52 ore. Tale orario può essere aumentato fino ad un massimo di 62 ore settimanali non superando il limite delle undici ore giornaliere. Le fasce orarie di apertura obbligatoria sono: 8.00-12.00 e 15,30-18.30, dal lunedì al venerdì e 8.00-12.00 del sabato.

Gli impianti possono facoltativamente restare aperti il sabato pomeriggio nel rispetto del tetto massimo di ore giornaliere e settimanali fissato dalla d.g.r. 21 ottobre 2009 n. VIII/10359.

**Turni di servizio nei comuni ad interesse turistico e aeroportuale**

Con riferimento al disposto, di cui al Testo Unico del Commercio, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione localizzati nei comuni di sotto elencati, possono restare aperti la domenica ed i giorni festivi:

1. I comuni montani che siano sedi di impianti sciistici
2. I comuni rivieraschi dei laghi lombardi, di cui all'allegato A della l.r. 11 marzo 2005 n.12 (legge per il governo del territorio) e limitatamente a i laghi nei quali è presente un servizio pubblico di navigazione di linea per il trasporto di persone e cose
3. I comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente
4. I comuni sui quali insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari

Fanno eccezione gli impianti ubicati nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia.

Fermo restando il monte ore prefissato, al servizio festivo effettuato di domenica segue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per la festività infrasettimanale.